

COMUNE di DANTA

Provincia di Belluno

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI IGIENE

Data: 18 ottobre 2004

A) - RUMORE E VIBRAZIONI

A1) - RUMORE

A1-1 – Campo di applicazione per il rumore

Il presente Regolamento si applica:

- Al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione del rumore prodotto dal normale fluire del traffico nelle sue diverse forme;*
- Al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali ed assimilabili e nelle attività tra privati..*

Il controllo e la vigilanza nei confronti delle attività rumorose è di competenza del comune, ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Il sindaco, su istruttoria tecnica del Dipartimento di prevenzione dell'USSL e dell'ARPA, può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, inoltre può emettere ordinanze relative alla regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

L'Autorità sanitaria locale emette provvedimenti per la rimozione delle cause del rumore al di sopra dei limiti massimi consentiti.

A1-2 – Caratteristiche della strumentazione

Per l'esecuzione dei rilievi di rumore seconda le modalità indicate al successivo punto "Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore", risulta in generale adeguato l'impiego di un fonometro avente caratteristiche di precisione non inferiori a quelle indicate per i fonometri di classe 1 dalla International Electrotechnical Commission (IEC), comunque non devono avere caratteristiche inferiori a quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998. Il fonometro deve essere dotato di batterie di filtri a terzi d'ottava

Nel caso vengano impiegati altri strumenti di misura essi devono avere precisione non inferiore a quella prevista per il fonometro.

A1-3 – Modalità generali per la misura del rumore

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione acustica all'inizio e al termine di ogni serie di rilievi.

I rilievi vanno eseguiti in condizioni climatiche di normalità in rapporto alla specifica situazione esaminata e precisamente seguendo le modalità indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

A1-4 – Rumore di fondo e residuo

Per il rumore di fondo si intende il livello di pressione sonora prodotto anche dall'eventuale traffico che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è superato nel 95% di un significativo periodo di osservazione.

In prima approssimazione il livello del rumore di fondo può essere assunto come il valore più basso indicato più frequentemente dal fonometro.

Il rumore di fondo viene utilizzato per la valutazione del criterio differenziale nelle attività tra privati, in riferimento all'articolo n. 844 del c.c.

Per il rumore residuo si intende il livello di pressione sonora rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

A1-5 – Rumore ambientale

Per rumore ambientale si intende il livello di pressione sonora prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistente nel dato luogo e durante un determinato tempo.

A1-6 – Criteri specifici di misura per i diversi tipi di rumore

1- Rumori continui

Viene assunto come continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di ripetizione elevata (indicativamente superiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si adotta la costante di tempo SLOW e si effettuano le seguenti misure:

- livello sonoro globale dB(A);*
- livelli sonori in dB nelle bande di terzi di ottava, compresa tra 20 e 16.000Hz.*

Si assume che il rumore preso in esame sia caratterizzato dalla presenza di un tono puro quando il livello sonoro misurato in una banda d'ottava superi di almeno 3 dB il livello sonoro misurato in entrambe le bande ad essa adiacenti, oppure quando il livello sonoro misurato in una banda di un terzo d'ottava superi di almeno 5 dB quello misurato in entrambe le bande di un terzo d'ottava ad essa adiacenti.

2- Rumori impulsivi

Viene assunto come impulsivo un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi sonori di breve durata percepibili distintamente (cadenza di ripetizione indicativamente inferiore a 10 eventi acustici al secondo).

Si effettua la misura globale in dB(A) con costante di tempo IMPULSE.

Per quanto non indicato si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

A1-7 – Tipi di zone

Il territorio è suddiviso in quattro tipologie di zone, riportate nella zonizzazione comunale:

- Zone di tipo 2 = ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

(nel circondario dell'insediamento disturbato esistono in prevalenza abitazioni con presenza di traffico veicolare locale)

- Zone di tipo 3 = ZONE DI TIPO MISTO

(nel circondario dell'insediamento disturbato si evidenzia traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, sportive, artigianali e agricole.

A1-8 – Periodi del giorno

Diurno: dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Notturmo: dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Modificabili con ordinanza sindacale.

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

A1-9 – Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato

Non è ammesso l'esercizio di alcuna attività che alteri la situazione di quiete delle zone protette, se presenti, indipendentemente dalla localizzazione dell'insediamento rumoroso e dalla circoscrizione amministrativa a cui essa appartiene.

Nel caso di nuovi insediamenti di attività rumorose, i limiti indicati vanno rispettati in ogni punto delle zone adiacenti destinate ad insediamenti abitati ed assimilabili (uffici, alberghi, scuole, ecc.) anche se non ancora edificati, indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative.

Per quanto la rumorosità ambientale esterna, che deve essere rispettata nei luoghi frequentati da persone e comunità, si individuano due limiti:

- a) – valori limiti assoluti di immissione – riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti*
- b) – valori limiti di emissione - riferiti al rumore emesso nell'ambiente esterno dalla singola sorgente e/o attività.*

I valori limiti sono quelli indicati nel piano di zonizzazione comunale.

A1-10 – Rumore proveniente da sorgenti interne e/o esterne all’edificio sede del locale disturbato e dovute ad attività tra privati (art. n. 844 c.c.)

1) Periodo diurno

Rispetto al livello del rumore di fondo rilevabile nel locale in assenza del disturbo è consentito un aumento di 3 dB(A)

2) Periodo notturno

Rispetto al livello del rumore di fondo rilevabile nel locale in assenza del disturbo è consentito un aumento di 3 dB(A)

A1-11 – Rumore proveniente da sorgenti interne e/o esterne all’edificio sede del locale disturbato e dovute ad attività produttive, commerciali, professionali ed assimilabili

1) Periodo diurno

Rispetto al livello del rumore di residuo rilevabile nel locale in assenza del disturbo è consentito un aumento di 5 dB(A)

2) Periodo notturno

Rispetto al livello del rumore di residuo rilevabile nel locale in assenza del disturbo è consentito un aumento di 3 dB(A)

Per quanto non indicato si fa riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

A2) - VIBRAZIONI

A2-1 -- Campo di applicazione per le vibrazioni

Il presente Regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterne all’insediamento disturbato ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;*
- sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato.*

Il controllo e la vigilanza sulle sorgenti che producono vibrazioni sono di competenza dell’Ente Responsabile.

L’Ente Responsabile emette provvedimenti per la rimozione delle cause delle vibrazioni al di sopra dei limiti consentiti.

Il Sindaco, su istruttoria tecnica dell'ARPAV, può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito nel presente Regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

A2-2 – Modalità di misura delle vibrazioni


Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RSM) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .



L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da terzo d'ottava del campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).

Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:

- *piedi-testa (asse Z),*
- *dorso petto (asse X);*
- *destra-sinistra (asse Y).*

Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.





A2-3 – Limiti massimi consentiti per le vibrazioni

I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631 – 1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631 – 1980) ed eventuali successive integrazioni.

Attualmente a scopo indicativo in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse Z e agli assi X e Y e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1 a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Tabella 1 – Valori limite base

Frequenza centrale della banda a terzo d'ottava (Hz)	Accelerazione (RMS) (m/s ²)	
	Asse Z	Assi X e Y
1.00	1.00×10^{-2}	3.60×10^{-3}
1.25	8.90×10^{-3}	3.60×10^{-3}
1.60	8.00×10^{-3}	3.60×10^{-3}
2.00	7.00×10^{-3}	3.60×10^{-3}
2.50	6.30×10^{-3}	4.51×10^{-3}
3.15	5.70×10^{-3}	5.68×10^{-3}
4.00	5.00×10^{-3}	7.21×10^{-3}
5.00	5.00×10^{-3}	9.02×10^{-3}
6.30	5.00×10^{-3}	1.14×10^{-2}
8.00	5.00×10^{-3}	1.44×10^{-2}
10.00	6.25×10^{-3}	1.80×10^{-2}
12.50	7.81×10^{-3}	2.25×10^{-2}
16.00	1.00×10^{-2}	2.89×10^{-2}
20.00	1.25×10^{-2}	3.61×10^{-2}
25.00	1.56×10^{-2}	4.51×10^{-2}
31.50	1.97×10^{-2}	5.68×10^{-2}
40.00	2.50×10^{-2}	7.21×10^{-2}
50.00	3.13×10^{-2}	9.02×10^{-2}
63.00	3.94×10^{-2}	1.14×10^{-1}
80.00	8.00×10^{-2}	1.44×10^{-1}

Tabella 2 – Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona e del periodo del giorno

<i>Insedimento</i>	<i>Periodo</i>	<i>Fattore moltiplicativo</i>		
			<i>Zona residenziale</i>	<i>Zona Industriale/Artigianale</i>
<i>Di particolare tutela (es. ospedali, ecc.)</i>	<i>Diurno</i>	<i>1</i>		
	<i>Notturmo</i>	<i>1</i>		
<i>Abitazioni e Assimilabili</i>	<i>Diurno</i>		<i>2</i>	<i>4</i>
	<i>Notturmo</i>		<i>1.4</i>	<i>1.4</i>
<i>Uffici e assimilabili</i>	<i>Diurno</i>	<i>4</i>		